

TI_GERICHTE 16.1996.80 vom 19. Februar 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-02-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1996.80

FR: TI_GERICHTE 16.1996.80 du 19 février 1997

IT: TI_GERICHTE 16.1996.80 del 19 febbraio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.02.1997
16.1996.80

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00080 Lugano 19 febbraio 1997/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 giugno 1996 presentato da _____ patr. dall'avv. _____ contro la sentenza 11 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 aprile 1996 nei confronti di _____ patr. dall'avv. _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. _____ dell'UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 9 aprile 1996 _____ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 2'760.- oltre accessori, importo corrispondente alle rate scadute sul contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 17 marzo 1995 (doc. A) al fine di garantire il pagamento di un corso di inglese al quale la convenuta si era iscritta presso la _____ A (doc. 1) che gestisce la scuola di lingue _____. In sede di contraddittorio l'escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sussistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito. La convenuta ha in particolare sostenuto che avendo tempestivamente disdetto il contratto di mandato sottoscritto con la _____ beneficiaria dell'importo oggetto del contratto di mutuo, la disdetta debba estendersi a quest'ultimo trattandosi di due rapporti giuridici in stretta connessione. Essa ha osservato inoltre che il contratto sottoscritto con l'istante sarebbe altresì nullo ai sensi dell'art. 11 della Legge federale sul credito al consumo (LCC), in quanto non contiene una clausola che preveda un termine di riflessione così come previsto dall'art. 8 cpv. 2 lett. h LCC. La convenuta ha eccepito pure la nullità della dichiarazione di cui al doc C non potendosi evincere se il firmatario della medesima fosse legittimato a vincolare la _____. 2. Con il querelato giudizio il pretore ha respinto la domanda di rigetto dell'opposizione non riconoscendo al contratto di mutuo prodotto dall'istante la qualifica di valido riconoscimento di debito. A mente del primo giudice l'istante non ha fornito la prova dell'effettivo versamento alla _____ della somma mutuata, non potendo a tal fine bastare la dichiarazione di cui al doc. C, documento non equiparabile ad una ricevuta postale o ad un avviso di accredito bancario. 3. Con il presente tempestivo

gravame _____ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto quale sufficiente mezzo di prova dell'effettivo versamento della somma mutuata alla _____, la dichiarazione sottoscritta da quest'ultima e di cui al doc. C. Con osservazioni 8 luglio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez , La mainlevée de l'opposition, 1980, § 20). In quest'ambito, l'esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione (Panchaud/ Caprez , op.cit., § 163).

I contratti bilaterali giustificano di principio il rigetto provvisorio dell'opposizione a condizione che il precettante provi di aver eseguito le prestazioni dalle quali dipende l'esigibilità del suo credito (Panchaud/Caprez , op. cit., § 69). Trattandosi di un contratto di mutuo, questo costituisce riconoscimento di debito quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti: - vi è contratto di mutuo scritto; - vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito; - la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA). 6. Nel caso concreto, a sostegno della propria domanda di rigetto dell'opposizione l'istante ha prodotto il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 17 marzo 1995, avente per oggetto un importo di fr. 4'135.-, pagabile in 18 rate mensili di fr. 256.- cadauna, importo sul quale la convenuta ha pagato sette rate (doc. B). Pacifica è l'esigibilità del credito fatto valere in giudizio in quanto espressamente pattuita dalle parti al punto 4 del contratto (doc. A). Controversa è per contro la prova del trasferimento della somma mutuata all'avente diritto. A tal fine l'istante ha prodotto la dichiarazione sottoscritta il 31 marzo 1995 dalla beneficiaria del mutuo _____ (doc. C). Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, questa dichiarazione, con la quale la _____ dichiara di aver ricevuto la somma mutuata, è atta a comprovare, o almeno a rendere sufficientemente verosimile, l'adempimento del contratto

da parte dell'istante, non essendo rilevante il modo in cui il versamento è stato effettuato. Inconcludenti ai fini della verifica dell'adempimento del contratto da parte dell'istante sono le contestazioni sollevate dalla convenuta in merito all'identità del firmatario della dichiarazione doc. C e alla sua eventuale facoltà di vincolare la _____ Le perplessità espresse dalla convenuta non sono infatti tali da inficiare la validità della dichiarazione in parola, tanto più che l'eccezione non è stata resa minimamente verosimile. Pure sprovvista di fondamento è l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per mancato ossequio delle norme della LCC. Quest'eccezione, sollevata dalla convenuta in sede di contraddittorio, è infondata poichè l'indicazione del termine di riflessione di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. h LC è facoltativa, di modo che la sua assenza non comporta, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la nullità del contratto. 7. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia nel senso che, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione - importo il cui ammontare non è stato peraltro contestato dalla convenuta - l'istanza di rigetto dell'opposizione deve essere accolta. Richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 4 gennaio 1996 _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 11 giugno 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta da _____ al PE no. _____ dell'UEF di Locarno. 2. La tassa di giustizia in fr. 130.-, comprensiva delle spese, è a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante fr. 200.- a titolo di ripetibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di _____ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.